



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

N. 070 DEL 28 LUGLIO 2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA PRESSO L'ASILO NIDO – DURATA DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019 – PRENOTAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 2.3.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il decreto del Sindaco n. 19 del 23.12.2015 relativo alla nomina del Responsabile dei Servizi alla Persona;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.5.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e allegati;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta n. 90 del 7 giugno 2016, col quale sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi le relative risorse finanziarie;

VISTO il Decreto legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare:

- l'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;
- L'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- l'art. 3 della L.N. 136/29010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere ad indire procedura per l'affidamento del Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido stante che, con l'avvenuta approvazione del bilancio pluriennale 2016 – 2018 e della relativa relazione previsionale programmatica, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei Servizi alla Persona stabilisce interventi di spesa in continuità con quanto da anni garantito, tra cui le attività connesse al Servizio di Assistenza Educativa all'infanzia presso l'asilo nido;

DATO ATTO CHE in data 19.04.2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella GURI n. 91 del 19.04.2016: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (di seguito anche "*Codice*");

CONSIDERATO CHE ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 216, comma 1, e 220 del d.lgs. 50/2016, le disposizioni del nuovo Codice, si applicano ai bandi ed alle lettere di invito rispettivamente pubblicati o inviate a decorrere dal 20.04.2016;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, è abrogato il d.lgs. n. 163/2006 nonché la parte IV del D.P.R. n. 207/2010, in materia di acquisizione di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 in materia di tutela alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze;

CONSIDERATO che il servizio oggetto di appalto verrà eseguito all'interno di strutture della stazione appaltante e che si possono profilare rischi di interferenza tali da rendere necessaria conseguentemente la predisposizione di DUVRI;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 499, legge n. 208 del 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuati i beni e servizi per l'acquisto dei quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;
- con d.p.c.m. 24 dicembre 2015, sono state individuate le categorie di beni e servizi nonché le relative soglie di obbligarietà;
- l'acquisto del servizio/bene di che trattasi non rientra nei casi elencati nel suddetto d.p.c.m. in cui è obbligatorio avvalersi di un soggetto aggregatore;

DATO ATTO CHE:

- in relazione ai servizi/beni che si intendono dare in appalto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dalla centrale di acquisiti della Regione Lombardia ARCA, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
- il servizio/bene in oggetto non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento ex art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, pubblicato dall'ANAC in data 29 settembre 2015, cui attenersi come prezzi massimi di aggiudicazione, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- di conseguenza, non potendo desumere i parametri di prezzo-qualità di riferimento per l'aggiudicazione del servizio, né dalle convenzioni della Consip e/o della centrale acquisiti regionale ARCA - in quanto attualmente non sono attive convenzioni relative al servizio/bene da appaltare - né dai prezzi di beni e servizi pubblicati dall'ANAC, l'Ente ha provveduto autonomamente a determinare l'importo a base d'asta oraria del servizio/bene, corrispondente ad € 21.40, oltre IVA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35 comma 1) lettera d), la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei Servizi Sociali è pari ad € 750.000

ATTESO CHE, trattandosi di acquisizione di un servizio/bene di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso di specie, trovano applicazione le seguenti disposizioni del Codice:

- l'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale: *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico."*;
- l'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale: *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e*

in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”;

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...”*;
- l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
- l'art. 36, comma 7, del Codice *“L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.”*;
- l'art. 216, comma 9 del Codice *“Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.”*;

CONSIDERATO CHE l'ANAC, di recente, ha emanato le prime *“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione”* relativo alle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, definendo alcuni aspetti di dettaglio della disciplina applicabile agli affidamenti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario,

RICHIAMATO il comma 450, art. 1, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con modificazione nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che obbliga le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ATTESO CHE con D.g.r. 6 aprile 2011 - n. IX/1530 sono state approvate le determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 312/2013, nella quale la Sezione di Controllo Lombardia stabilisce che il sistema c.d. di *e-procurement* (SINTEL) messo a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia rappresenta un'alternativa al MEPA nell'ipotesi prevista dal comma 450, articolo 1, della legge n. 296/2006, essendo una forma equipollente di sistema di acquisizione che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla scelta del contraente mediante l'ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato *“SINTEL”*, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it;

ATTESO CHE attraverso le procedure di affidamento espletate mediante lo strumento telematico di acquisto realizzato dalla centrale di committenza della Lombardia, è possibile altresì dare attuazione ai seguenti principi codificati dagli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del Codice e ribaditi dall'ANAC nel Documento di consultazione sopra citato:

- principio di economicità al fine di ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione;
- principio di tempestività, mediante procedure telematiche più snelle e più rapide;
- principio di trasparenza, garantendo la massima tracciabilità delle operazioni di gara;
- principio di rotazione, potendo attingere dall'elenco fornitori telematico di Sintel periodicamente aggiornato che consente una maggiore apertura e competitività del mercato;
- principio di libera concorrenza, mediante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- principio di pubblicità mediante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

ATTESO CHE l'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel, così come disposto dalla Legge Regionale 33/2007, art. 1, comma 6 bis, consente agli Enti pubblici attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti le caratteristiche delle imprese registrate sulla piattaforma, con rilevanti vantaggi per le Amministrazioni in termini di economicità, trasparenza, competitività, pubblicità e rotazione;

RITENUTO di acquisire la fornitura del servizio di Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici interessati e individuati attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l'interesse ed essere successivamente invitati a presentare proposte di negoziazione, da pubblicare per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nel modello di avviso allegato al presente provvedimento;

ATTESO che in data 29 agosto 2016 si darà avvio alla procedura mediante richiesta di manifestazione di interesse agli operatori economici sopra citati, per l'appalto in parola, con termine di scadenza per la presentazione delle candidature in data 13 settembre 2016 ore 12.30;

RITENUTO che tutti gli operatori interessati, in regola con i requisiti di partecipazione, saranno invitati simultaneamente a presentare l'offerta tramite Piattaforma Sintel;

RITENUTO di approvare inoltre il capitolato speciale di appalto e il modello di lettera di invito da inviare agli operatori economici invitati alla successiva procedura di gara;

RITENUTO, in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del Decreto legislativo 50/2016 al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 70 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 30 per l'offerta economica.

ATTESO CHE deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla presente procedura sin dall'inizio dell'avvio della stessa ovvero sin dalla pubblicazione dell'avviso di interesse alla partecipazione alla gara

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per il servizio oggetto dell'appalto è di € 335.805,00 iva esclusa pari ad € 352.595,25 iva compresa così ripartito:

- € 262.257,00 iva esclusa pari ad € 275.369,85 iva inclusa per servizi relativi al periodo 01 dicembre 2016 al 31 agosto 2019.
- € 52.858,00 iva esclusa pari ad € 55.500,90 per eventuale proroga di mesi 6 se necessaria;
- € 17.100 iva esclusa pari a d € 17.955,00 iva inclusa per il periodo 1 dicembre 2016 – 31 agosto 2019 e di € 3.420 iva esclusa pari a d € 3.591 iva inclusa per eventuale proroga di mesi 6 finalizzata all'attivazione di stage extracurricolare non soggetti a ribasso;
- € 170,00 iva esclusa pari ad € 178,50 iva inclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

TENUTO CONTO CHE con Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n° 230 del 29/12/2014 era stato assunto impegno di spesa comprensivo di eventuali mesi di proroga per l'effettuazione del servizio di assistenza all'infanzia presso l'asilo nido sino al 28 febbraio 2017 e considerato che dall'1 dicembre 2016 tale proroga non sarà necessaria in considerazione dell'indizione della presente gara d'appalto;

RITENUTO quindi di rideterminare il precedente impegno assunto con la predetta determinazione in € 82.216,76 per l'anno 2016 e annullare l'impegno di € 15.578,78 relativo all'anno 2017;

CONSIDERATO conseguentemente che le spesa per il servizio oggetto del presente appalto di € 333.772,00 iva esclusa pari ad € 350.460,60 iva compresa deve trovare copertura come segue

- annualità 2016: € 9.315,60 iva inclusa al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018;
- annualità 2017: € 92.000,00 iva inclusa al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018 ed € 14.912,05 iva inclusa da tenerne conto in fase di prossima variazione di bilancio per l'anno 2017 integrando il cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018;
annualità 2018: € 92.000,00 iva inclusa al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018 ed € 14.912,05 iva inclusa da tenerne conto in fase di variazione di prossima bilancio per l'anno 2018 integrando il cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018;
- annualità 2019: € 70.363,65 iva inclusa da tenerne conto in fase di predisposizione di bilancio futuro al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” per servizi relativi al periodo dallo 01 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 ed € 36.548,40 per eventuale proroga dallo 01 settembre 2019 al 31 dicembre 2019;
- annualità 2020: € 20.408,85 iva inclusa da tenerne conto in fase di predisposizione di bilancio futuro al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” per eventuale proroga dallo 01 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020.

RITENUTO di prenotare l'impegno di spesa sui fondi disponibili come sopra individuati

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di indire gara pubblica, mediante procedura negoziata, da far precedere da manifestazione di interesse, secondo quanto indicato in premessa, per l'affidamento del servizio Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido;
- di approvare l'avviso per la manifestazione di interesse, il capitolato d'appalto e la lettera di invito allegati al presente atto
- di dare atto che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla presente procedura sin dall'inizio dell'avvio della stessa ovvero sin dalla pubblicazione dell'avviso di interesse alla partecipazione alla gara
- di rideterminare il precedente impegno assunto con propria determinazione n. 230/2014 in € 82.216,76 per l'anno 2016 e annullare l'impegno di € 15.578,78 relativo all'anno 2017;
- di prenotare pertanto impegno di spesa per l'indizione della predetta gara d'appalto di € 350.460,60 iva compresa, così imputati:
 - annualità 2016: € 9.315,60 iva inclusa al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018;

- annualità 2017: € 92.000,00 iva inclusa al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018 ed € 14.912,05 iva inclusa da tenerne conto in fase di prossima variazione di bilancio per l’anno 2017 integrando il cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018;
- annualità 2018: € 92.000,00 iva inclusa al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018 ed € 14.912,05 iva inclusa da tenerne conto in fase di variazione di prossima bilancio per l’anno 2018 integrando il cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” del bilancio pluriennale 2016/2018;
- annualità 2019: € 70.363,65 iva inclusa da tenerne conto in fase di predisposizione di bilancio futuro al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” per servizi relativi al periodo dallo 01 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 ed € 36.548,40 per eventuale proroga dallo 01 settembre 2019 al 31 dicembre 2019;
- annualità 2020: € 20.408,85 iva inclusa da tenerne conto in fase di predisposizione di bilancio futuro al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido” per eventuale proroga dallo 01 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020.

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati, e con le regole di finanza pubblica dando mandato agli Ufficio Finanziari di tener conto della spesa di € 14.912,05 per ciascuno degli anni 2017, e 2018 in sede di variazione di bilancio pluriennale 2016/2018, e di € 106.912,05 relativo all’anno 2019 e di € 20.408,85 relativo all’anno 2020, in sede di formazione dei bilanci futuri al cap. di spesa n. 1776.51 codice bilancio 1201103 “ Servizio Assistenza Infanzia Asilo Nido”

- di riservarsi con successivo atto l’adeguamento di tale impegno in relazione all’ offerta e al ribasso d’asta e all’iva applicata formulati dall’aggiudicatario a conclusione della procedura e della definitiva aggiudicazione;

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Affari Generali richiedendo l’assunzione di impegno di spesa di € 225,00 per il contributo da versare all’Anac, provvedendo altresì a formalizzare detto versamento,

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al fine dell’apposizione del visto attestante l’effettiva copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
 ALLA PERSONA

(Dott.ssa Lorella Premoli)




UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL COORDINATORE CONTABILE
 (Rag. Adriano Malnati)

ATTO ESECUTIVO IL

IMPEGNO DI SPESA N. _____



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Oggetto: Parere art.183 D.Lgs.267/2000 sulla determinazione del Responsabile dei servizi alla persona n.70 del 28/7/2016 ad oggetto: “ Determinazione a contrarre per l’aggiudicazione del servizio educativo di assistenza all’infanzia presso l’asilo nido – Durata dal 1 dicembre 2016 al 31 agosto 2019 – Prenotazione della spesa”.=

= / = / = / =

VISTA la determinazione individuata in oggetto;

VISTO l’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che con la determinazione in oggetto viene indetta procedura per l’affidamento del servizio e prenotato l’impegno di spesa sugli stanziamenti di spesa individuati nella determinazione stessa;

TENUTO CONTO che l’impegno di spesa potrà essere assunto ai sensi dell’art.183 c.1 del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita: “l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio...”

CONSIDERATO che, l’art.183 c.3 del richiamato D.Lgs. 267/2000 prevede che “durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento”

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dispone la prenotazione della spesa derivante dalla Determinazione del Responsabile dei Servizi alla persona n.70 del 28/7/2016 come segue:

capit	esercizio finanziario 2016		esercizio finanziario 2017		esercizio finanziario 2018	
	disponibilita	prenotazione	disponibilita	prenotazione	disponibilita	prenotazione
cap.1776.51	9.783,24	9.315,60	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Arcisate, li 29 luglio 2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Malnati rag. Adriano)

